

Testo di Immacolata Cusmai



L'art. 388 riguarda la "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" e che viene sempre più spesso strumentalizzata, usata perfino come arma di ricatto verso l'altro genitore.

Ricordiamo cosa cità l'art. 388 del codice penale:

"Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032".

La dinamica tra ex-coniugi con alto tasso di conflittualità rischia di inasprirsi proprio sulla confusione che si genera tra i diritti/doveri dei genitori separati nei confronti della prole. Tale confusione si amplifica quando l'esposizione mediatica tenta di denunciare testimonianze di parte senza verificare la fonte, il dato, i pregressi. Le decisioni relative all'affidamento dei figli è una tra le più delicate materie nel nostro scenario giuridico e non di facile soluzione. Le accuse che fanno riferimento all'art. 388 riguardano solo e soprattutto i figli di genitori con separazioni conflittuali perché in quelle dove regna quantomeno una civile collaborazione, l'ombra di tale accusa tace.

Non stupiamoci dunque quando un Pubblico Ministero archivia l'accusa argomentando che la condotta posta in essere dal coniuge non contempla i prospettati delitti di cui agli articoli 388 comma 2 c.p., perché in Tribunale capiterà sempre di assistere a coniugi che si opporranno accanendosi e facendo ricorso. La deleteria persecuzione dell'uno non scalfirà la tenacia dell'altro, ma domandiamoci a chi veramente colpirà questa guerra fredda? Al genitore che si vuole ferire (adulto) oppure al figlio (specialmente se piccolo)?

Il fatto che i pm possano archiviare le richieste ex art. 388 cp in assenza dei presupposti per la

configurazione del reato è già una garanzia a chè non si ricorra ad esso a fini di ritorsione. Ci si appella all'art.388 per un effettivo comportamento sbagliato dell'altro genitore oppure per un più disperato senso di rivalsa e/o tentativo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica? - Ricevo una denuncia ai sensi dell'art. 570 c.p. (mancato mantenimento dei figli ) mi vendico e denuncio l'ex appellandomi all'art. 388 c. p.

→ La stabilità emotiva di un bambino è garantita quando entrambi i genitori "crescono".